

ALLEGATO 2

REQUISITI PER L'ESERCIZIO DELLA ATTIVITÀ DI ACCONCIATORE ED ESTETISTA IN CONDIZIONI PARTICOLARI

L'esercizio delle attività di acconciatore ed estetista in condizioni particolari si svolge con le stesse garanzie d'igiene assicurate per l'esercizio delle attività in condizioni ordinarie.

Per condizioni particolari si intendono tutti quei casi in cui l'esercizio dell'attività si svolge in luoghi o occasioni particolari, quali i casi descritti di seguito.

In caso di previsione di esercizio in condizioni particolari diverso dai casi descritti devono comunque essere garantite le condizioni di cui all'Allegato 1.

Non è ammesso lo svolgimento delle attività in forma ambulante o di posteggio.

Le modalità di esercizio delle attività in condizioni particolari finalizzate ad assicurare le idonee condizioni igieniche sono di seguito specificate.

1) Esercizio dell'attività presso il domicilio dell'esercente.

La garanzia delle idonee condizioni igieniche per l'esercizio dell'attività prescinde dal titolo di godimento dei locali in cui la stessa viene esercitata; sono integralmente valide le condizioni di cui all'Allegato 1, con particolare riferimento alla necessità di individuare chiaramente i locali, funzionalmente disgiunti da quelli adibiti a civile abitazione, e alla dichiarazione che gli stessi siano sempre accessibile direttamente per permettere i controlli delle autorità.

2) Esercizio dell'attività presso il domicilio del cliente per infermità.

L'attività di acconciatore ed estetista è esercitata occasionalmente a domicilio del cliente, da parte di personale - in possesso della qualifica professionale - delle imprese già legittimate in sede fissa, esclusivamente nei confronti di persone inferme, con gravi difficoltà di mobilità. È responsabilità dell'acconciatore o dell'estetista operare in locali in condizioni compatibili con l'attività esercitata. L'acconciatore o l'estetista che operano a domicilio adottano una procedura idonea finalizzata a garantire l'igienicità delle lavorazioni.

3) Esercizio dell'attività presso il domicilio del cliente o presso altra sede designata dal cliente in occasione di eventi o cerimonie.

L'attività di acconciatore ed estetista è esercitata occasionalmente a domicilio del cliente o presso altra sede designata dal cliente, in occasione di eventi o cerimonie, da parte di imprese già legittimate in sede fissa, esclusivamente nei confronti di singoli clienti e in occasione di cerimonie (matrimoni, eventi in genere). È responsabilità dell'acconciatore o dell'estetista operare in locali in condizioni compatibili con l'attività esercitata. L'acconciatore o l'estetista che operano a domicilio adottano una procedura idonea finalizzata a garantire l'igienicità delle lavorazioni.

4) Esercizio dell'attività in occasione di fiere e manifestazioni.

L'attività di acconciatore ed estetista è esercitata nei confronti di più persone da parte di una o più imprese già legittimate in sede fissa, in occasione di fiere e manifestazioni. L'esercizio dell'attività è subordinato alla presentazione di apposita SCIA, temporalmente limitata, individuante il responsabile dell'attività dell'evento qualora siano coinvolte più imprese e il/i responsabili tecnici, la descrizione dell'attività in programma e le procedure atte a garantire l'igienicità delle lavorazioni.

Il Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria Locale, sentito il Servizio Igiene Pubblica, può in

qualsiasi fase del procedimento sospendere l'attività per mancanza dei requisiti igienico sanitari. Il responsabile dell'evento consente sempre i controlli da parte delle autorità competenti.

5) Esercizio dell'attività presso case di cura, case di riposo.

L'esercizio dell'attività presso case di cura e case di riposo è consentito alle seguenti condizioni:

- a. il direttore sanitario della struttura autorizza espressamente lo svolgimento dell'attività:
 - presso il letto/la stanza del singolo cliente secondo le modalità di cui al punto 2) (esercizio presso il domicilio del cliente per infermità);
 - presso locali della struttura di ricovero a destinazione esclusiva dell'attività di acconciatore e/o estetista; l'attività, in questo caso, è soggetta a Segnalazione Certificata d'Inizio Attività per cui valgono integralmente le condizioni di cui all'Allegato 1; è ammesso l'utilizzo di un servizio igienico comune interno alla struttura a condizione che sia implementata una adeguata procedura integrativa per garantire l'igiene degli addetti;
- b. il responsabile della struttura e il titolare dell'attività garantiscono sempre l'accesso e i controlli alle autorità competenti.

6) Esercizio dell'attività presso istituti di formazione professionale.

L'esercizio dell'attività di acconciatore ed estetista da parte dei docenti e dei discenti svolte presso istituti di formazione professionale nell'ambito delle attività formative è disciplinato dalle norme di settore. In caso di attività esercitate nei confronti di terzi, valgono le condizioni di cui all'Allegato 1.

7) Esercizio dell'attività a scopo dimostrativo di tecniche e/o prodotti.

L'esercizio dell'attività di acconciatore ed estetista a scopo dimostrativo di tecniche e/o prodotti è soggetto alle condizioni di cui all'Allegato 1 e prevede la presentazione della Segnalazione Certificata d'Inizio Attività, ancorché temporalmente limitata.

8) Esercizio dell'attività in affitto di poltrona e/o cabina

La normativa statale consente l'utilizzo dei propri spazi (mediante tutte le forme contrattuali consentite dalla legislazione) sia ad acconciatori sia ad estetisti, con la sola condizione che questi siano in possesso dei prescritti titoli abilitativi.

Le regole statali, regionali e locali poste a garanzia dell'igienicità della sicurezza delle lavorazioni si applicano a prescindere dalle condizioni contrattuali di godimento di beni e servizi che regolano i rapporti fra privati.